CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 ottobre 1984 (Stampato n. 516)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, MIANA, DI CORATO, VECCHI, MONTALBANO, CANETTI, IANNONE, TORRI

Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 ottobre 1984

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli enti di previdenza ed assistenza sociale di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS),

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mutui decennali anche in deroga ai piani di impiego di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle disponibilità afferenti agli investimenti mobiliari.

I mutui di cui al precedente comma sono concessi previa acquisizione di idonee forme di garanzia ed anche dietro cessione di quote di contribuzioni presso il tesoriere dell'ente mutuatario o di crediti maturati o maturandi presso enti pubblici.

Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

L'approvazione ministeriale si intende concessa, in mancanza di un esplicito rifiuto entro trenta giorni dalla presentazione delle delibere.